

COMUNE DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER IL
SOSTEGNO ECONOMICO ALLOGGIATIVO
SEMESTRALE
(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N.10 DEL 20/1/99)**

Art.1

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle politiche sulla casa e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio assiste, attraverso la concessione di un contributo e secondo parametri meglio specificati di seguito, quei soggetti e nuclei familiari che si trovano in grave stato di bisogno alloggiativo, nonché in una grave condizione di disagio economico, al fine di consentire loro di trovare una soluzione soddisfacente ai loro bisogni.

Art.2

E' legittimato a presentare domanda, per la concessione del beneficio, il nucleo familiare:

- a) che abbia la residenza a Palermo da almeno 2 anni;
- b) che non sia titolare di alloggio, anche con il concorso o il contributo o il finanziamento agevolato dello Stato o altro Ente Pubblico, del diritto di proprietà, d'assegnazione, d'usufrutto, d'uso abitazione;
- c) che abbia un reddito non superiore a £ 15.000.000 annuo a lordo al momento della presentazione della domanda, e che a detto importo non siano applicate le Leggi sull'Edilizia Pubblica.

Art.3

Soli casi in cui è riscontrabile un effettivo bisogno alloggiativo, tale da giustificare il contributo di cui trattasi, sono:

- a) nucleo familiare privo di alloggio;
- b) nucleo familiare per il quale è stata emanata sentenza esecutiva di rilascio alloggio;
- c) alloggio dichiarato antigienico, in proprio o sovraffollato dalle competenti autorità sanitarie;
- d) alloggio per il quale è stato emanato dal Servizio di Edilizia Pericolante apposita ordinanza di sgombero per crollo o per calamità naturali.

Art.4

Gli interessati, possono presentare domanda su apposito modulo presso la Circostrizione di appartenenza in qualsiasi periodo dell'anno.

Gli unici documenti da presentare riguardano la dimostrazione delle condizioni oggettive per cui si richiede il contributo di cui all'art.3, nonché una residenza storica da cui risulti l'uso dell'abitazione da almeno 24 mesi prima della presentazione della richiesta del contributo.

Art.5

In fase istruttoria il Responsabile del procedimento è tenuto a corredare il fascicolo di ogni utente della documentazione anagrafica ed assegnare il relativo punteggio e calcolare il contributo economico da erogare.

In caso di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese, il Responsabile del procedimento, può richiedere accertamenti e approfondimenti sul caso agli organi istituzionalmente competenti.

Lo svolgimento di tali accertamenti non ritarda l'iter procedurale previsto.

Art.6

Attribuito il punteggio le pratiche dovranno essere inviate, trimestralmente, alla Ripartizione Attività Sociali – Area Servizi Integrazione Economica, che provvederà due volte all'anno a stilare una

graduatoria definitiva comprendente tutti i nominativi inviati dalle Circoscrizioni e nei limiti dello stanziamento di bilancio predisporre l'elenco dei fruitori del contributo semestrale.

Art.7

Il responsabile del procedimento è autorizzato ad archiviare, in fase istruttoria, tutte quelle domande che non presentano i requisiti previsti. Il provvedimento di archiviazione dovrà essere affisso all'Albo Pretorio e nei locali della Circoscrizione di appartenenza, avverso il quale l'utente potrà inoltrare ricorso al Sindaco o all'Assessore delegato, entro 30gg dalla pubblicazione.

Art.8

La Ripartizione Attività Sociali – Area Servizi Integrazione Economica due volte all'anno, con proprio atto formula la graduatoria definitiva comprendente tutti i nominativi inviati dalle Circoscrizioni e nei limiti dello stanziamento di bilancio predisporre l'elenco dei fruitori del contributo semestrale. L'elenco dei beneficiari con le rispettive cifre assegnate sarà affisso all'Albo Pretorio e anche a quello delle Circoscrizioni.

Art.9

Il Dirigente della Ripartizione sulla scorta della graduatoria semestrale provvederà a predisporre la successiva Determinazione Dirigenziale di impegno e di liquidazione di pagamento.

Art.10

Nei casi di comprovato e urgente bisogno determinato da cause imprevedibili, crolli, incendi, calamità naturali o da situazioni di grave indigenza accertati e relazionati dal Servizio Sociale, l'Ufficio può procedere all'erogazione immediata della 1^ semestralità del Contributo Alloggiativo nei limiti di una percentuale nello stanziamento apposito stabilito dal C.C. in sede di approvazione del bilancio.

Art.11

Gli Uffici Circoscrizionali svolgeranno con cadenza semestrale verifiche sulla permanenza del possesso dei requisiti dei soggetti beneficiari. Gli accertamenti condotti dagli organi istituzionalmente preposti avverranno di regola a seguito di campionamento effettuato anche con mezzi informatici, su almeno il 30% di soggetti beneficiari.

Art.12

Per l'attribuzione del relativo punteggio si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. alloggio per il quale è stato emanato dal servizio di Edilizia Pericolante
ordinanza per crollo o calamità naturali punti 10

nucleo familiare privo di alloggio	punti 8
alloggio ant igienico, sovraffollato e improprio	punti 6
nucleo familiare per il quale è stata emanata sentenza esecutiva di rilascio	punti 4
2. carico familiare:	
capo famiglia unico componente	punti 5
capo famiglia	punti 4
coniuge o convivente	punti 2
coniugi separati o divorziati ai quali sono stati affidati i figli	punti 5
figlio:	
da 0 a 5 anni	punti 1
da 6 a 13 anni	punti 1,50
da 14 a 18 anni	punti 2
componente portatore di handicap	punti 3
a ciascun componente il nucleo familiare ultra sessantenne	punti 0,50

Art.13

L'ammontare del contributo semestrale viene erogato secondo la seguente tabella:

> £ 2.400.000	per nuclei familiari da 1 a 3 unità
> £ 3.600.000	per nuclei familiari da 4 o più unità

Il sostegno economico alloggiativo esclude ogni altro sostegno economico in materia abitativa e perdurando le condizioni per cui è stato concesso potrà essere erogato per una massimo di 8 semestralità.

Art.14

Quanti godono alla data di approvazione della presente delibera - quadro del beneficio contributivo in applicazione al "Regolamento del Contributo Alloggiativo" continueranno ad avere erogate le semestralità spettanti fino alla XII semestralità.

Si potranno comunque attivare in qualsiasi momento le procedure previste con atto deliberativo n.129 del 01/07/1997 del Consiglio Comunale qualora vi sia la disponibilità del proprietario o vi siano alloggi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art.15

La presente delibera - quadro revoca la deliberazione del Commissario Straordinario n.154 del 10/08/1993 e la delibera di ratifica C.C. n.194 del 02/06/1994, comprese le successive modifiche o integrazioni. Ogni disposizione regolamentare in difformità o in contrasto con la presente delibera - quadro è di fatto decaduta.

Tutti i cittadini, che dalla data del mese di luglio 1996, hanno presentato richiesta di contributo alloggiativo dovranno essere invitati dall'Amministrazione a presentare nuova domanda secondo le indicazioni del presente "Regolamento".

